

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1998

**Aggiornamento della tariffa elettrica  
per il secondo bimestre (marzo – aprile) 1998 ai sensi della  
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas  
26 giugno 1997, n. 70/97 (Deliberazione n. 12/98)**

L’AUTORITÀ  
PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 19 febbraio 1998;
- Premesso che il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all’art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell’Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), ha registrato una variazione maggiore del 2% rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) di aggiornamento della parte B della tariffa elettrica 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997 (di seguito: deliberazione n. 136/97);
- Visto l’articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97 nel quale si stabilisce che “La parte B della tariffa verrà aggiornata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas all’inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento”;
- Visto l’articolo 8, comma 8.3, della deliberazione n. 70/97 nel quale si dispone, tra l’altro, che “Fino a quando non verrà completato il reintegro del conto per l’onere termico, relativamente ai disavanzi registratisi negli anni 1994, 1995, 1996 e nel primo semestre dell’anno 1997, ogni aggiornamento in diminuzione della parte B della tariffa, determinato ai sensi del comma 7.1, comporta un automatico e contestuale aumento della parte A1 della tariffa di pari ammontare”;

DELIBERA:

A decorrere dall'1 marzo 1998:

- a) il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, riferito al periodo ottobre 1997 – gennaio 1998 è fissato pari a 23,828 L/Mcal;
- b) la parte B della tariffa viene ridotta del 3,20% e le aliquote relative alla parte B della tariffa, di cui alla tabella 1 allegata alla deliberazione n.136/97, sono proporzionalmente diminuite per ogni classe di utenza con arrotondamento al primo decimale con il criterio commerciale;
- c) le aliquote relative alla componente A1 vengono aumentate, per ogni classe di utenza, rispetto ai valori fissati dalla deliberazione dell'Autorità 28 agosto 1997, n. 92/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 204 del 2 settembre 1997, di un ammontare uguale alla diminuzione delle corrispondenti aliquote relative alla parte B della tariffa;
- d) le tabelle 1 e 3 della deliberazione n. 70/97 sono sostituite dalle seguenti:

**Tabella 1 – Sovrapprezzzi inglobati in tariffa per tutte le utenze con esclusione di quelle di cui al comma 2.4 della deliberazione n. 70/97**

<i>Classi di utenza</i>	<i>Componenti inglobate della parte A</i>	<i>Parte B</i>	<i>Importo totale inglobato in tariffa</i>
BASSA TENSIONE			
1) Fornitura per usi domestici			
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	20,4	19,7	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	32,2	84,2	116,4
2) Forniture per usi agricoli	27,4	57,3	84,7
3) Altri usi	29,3	61,4	90,7
MEDIA TENSIONE			
4) Tutti gli usi	22,5	41,7	64,2
ALTA TENSIONE			
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	19,9	39,8	59,7
6) Alluminio primario	6,7	6,5	13,2
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	4,9	3,8	8,7

**Valori in L/kWh**

**Tabella 3 – Componenti tariffarie della parte A.**

<i>Classi di utenza</i>	<i>A1</i>	<i>A2</i>	<i>A3</i>	<i>A3bis</i>
BASSA TENSIONE				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW a tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	5,9	1,5	13,0	7,0
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	10,3	1,6	20,3	7,0
2) Forniture per usi agricoli	8,5	1,6	17,3	7,0
3) Altri usi	9,3	1,7	18,3	7,0
MEDIA TENSIONE				
4) Tutti gli usi	7,0	1,4	14,1	6,5
ALTA TENSIONE				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	6,7	1,1	12,1	4,8
6) Alluminio primario	0,9	2,2	3,6	-
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	0,8	1,1	3,0	-
8) Ferrovie dello Stato, Società Terni e suoi aventi causa (nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	0,0	-	2,3

**Valori in L/kWh**